

L'Unione europea: storia, sfide e scenari geopolitici

Le competenze dell'Unione europea
e il principio di sussidiarietà

Prof. Andrea Santini

Università Cattolica del Sacro Cuore

Le competenze dell'Unione in una prospettiva storica

Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea:

- mercato comune (libertà di circolazione + politica di concorrenza);
- politica agricola comune.

Gli sviluppi successivi: dall'integrazione economica a un'integrazione più ampia, che ha anche una dimensione politica.

Il principio di attribuzione

Art. 5, par. 2, TUE:

«In virtù del principio di attribuzione, **l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati** per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri».

Le competenze esclusive dell'UE

- Nei settori che rientrano nella sua **competenza esclusiva**, **solo l'UE può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti**. Gli Stati membri possono farlo solo se autorizzati dall'UE oppure per dare attuazione agli atti dell'UE.
- I settori di competenza esclusiva dell'UE sono: unione doganale; definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; politica monetaria (per gli Stati membri la cui moneta è l'euro); conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; politica commerciale comune.

Le competenze concorrenti dell'UE

- Nei settori di **competenza concorrente**, sia l'UE che gli Stati membri **possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti**, ma gli Stati membri possono esercitare la loro competenza solo nella misura in cui l'UE non abbia esercitato la propria.
- L'esercizio delle competenze dell'UE in questi settori è subordinato al rispetto del **principio di sussidiarietà**.
- Tra i settori di competenza concorrente rientrano: mercato interno; politica sociale; coesione economica, sociale e territoriale; agricoltura e pesca (tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare); ambiente; protezione dei consumatori; trasporti; reti transeuropee; energia; spazio di libertà, sicurezza e giustizia; alcuni problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

Le competenze “parallele” dell’UE

- Nei settori di **competenza c.d. “parallela”**, l’UE è **competente a svolgere azioni intese a sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza** (e, in particolare, senza potere armonizzare le loro disposizioni legislative e regolamentari).
- I settori di competenza parallela, con particolare riguardo alla loro **finalità europea**, sono: tutela e miglioramento della salute umana; industria; cultura; turismo; istruzione, formazione professionale, gioventù e sport; protezione civile; cooperazione amministrativa.

Il principio di sussidiarietà

Art. 5, par. 3, TUE:

«In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione».